

REGOLAMENTO (CE) N. 1380/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate da semina (bilancio previsionale)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2168/92 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1388/2000 ⁽⁴⁾, la Commissione ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina in funzione del fabbisogno di tali isole e tenendo conto in particolare delle correnti di scambio tradizionali.
- (2) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario fissare l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che tale approvvigionamento avvenga a condizioni equivalenti, per l'utilizzazione finale, al vantaggio risultante dall'esonero dai dazi doganali applicabili all'importazione per le patate da semina

dai paesi terzi. Tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, delle spese di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2168/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 29.6.2000, pag. 9.